

3) *L'Adriatica di Navigazione SpA è condannata a sopportare il 90 % delle spese.*

(¹) GU C 106 del 30.4.2004.

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 21 febbraio 2006
— Deutsche Post AG, DHL Express (Italy) Srl, già DHL International Srl/Commissione delle Comunità europee, Repubblica italiana, Poste Italiane SpA

(Causa C-367/04 P) (¹)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Aiuti concessi dalle autorità italiane a favore di Poste Italiane)

(2006/C 154/03)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Deutsche Post AG, DHL Express (Italy) Srl, già DHL International Srl (rappresentanti: J. Sedemund e T. Lübbig, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Kreuzhitz e M. Niejahr, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: I. Braguglia, agente, e avv. D. Del Gaizo), Poste Italiane SpA (rappresentanti: avv.ti A. Sandulli Fratini e B. O'Connor)

Oggetto

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) 27 maggio 2004, causa T-358/02, Deutsche Post AG e DHL International Srl/Commissione, che ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione 12 marzo 2002, 2002/782/CE, relativa agli aiuti di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione in favore di Poste Italiane SpA (ex Ente Poste Italiane) (JO L 282, p. 29)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Deutsche Post AG e la DHL Express (Italy) Srl, già DHL International Srl, sono condannate alle spese.
- 3) La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 284 del 20.11.2004.

Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 16 febbraio 2006
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg) — Plato Plastik Robert Frank GmbH/Caropack Handelsgesellschaft GmbH

(Causa C-26/05) (¹)

(Art. 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 94/62/CE — Imballaggi e rifiuti di imballaggio — Nozioni di produttore di imballaggi e produttore di materiali d'imballaggio — Produttore di sacchetti di plastica con manici)

(2006/C 154/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti

Richiedente: Plato Plastik Robert Frank GmbH

Resistente: Caropack Handelsgesellschaft GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesgericht Korneuburg — Interpretazione dell'art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10) — Nozioni di produttore di imballaggi multipli, di imballaggi per la vendita o per il trasporto e di fornitori di materiali di imballaggio — Produttore di sacchetti di plastica con manici

Dispositivo

1. L'art. 3, punti 1 e 11, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, deve essere interpretato nel senso che il produttore di imballaggi non è necessariamente colui che pone o fa porre le merci insieme al prodotto destinato all'imballaggio. Il produttore di sacchetti di plastica con manici consegnati ai clienti gratuitamente o a titolo oneroso in negozio deve essere considerato come un produttore di imballaggi.
2. La direttiva 94/62 deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una legislazione nazionale, come il regolamento del Ministero federale per l'Ambiente, la Gioventù e la Famiglia, relativo all'eliminazione ed al recupero dei rifiuti di imballaggio e di determinati residui di materiali nonché all'istituzione di sistemi di raccolta e recupero, che prevede che il produttore di imballaggi, in particolare di sacchetti di plastica con manici, deve ritirare tali sacchetti dopo l'uso, o partecipare ad un sistema di raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio, sempreché un operatore che interviene in una fase di distribuzione successiva non si faccia carico di tale ultimo obbligo ed il produttore non ottenga una dichiarazione, giuridicamente valida, in merito

(¹) GU C 82 del 2.4.2005.